

DELIBERA N. 368/24/CONS

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ SBT S.R.L., ESERCENTE ATTIVITÀ DI OPERATORE DI RETE IN AMBITO LOCALE, DALLA SOCIETÀ PORTISOLA S.R.L. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ISOLINA S.R.L, MEDIANTE ACQUISIZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE QUOTE.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, anche il “Regolamento”);

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. con nota pervenuta in data 02 agosto 2024 (prot. Agcom n. 0213121 in pari data), la società Isolina S.r.l., con sede legale in Sarnico (BG), P.zza Umberto I n. 13, C.F.04490340165, tramite il suo amministratore unico e legale rappresentante, sig. Sergio Gervasoni, ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge n. 249/1997, di trasferimento di proprietà mediante l’acquisizione dalla società Portisola S.r.l., con sede legale in Sarnico (BG), P.zza Umberto I n. 13, C.F. 04159190166, della maggioranza del capitale (95% delle quote sociali) della società SBT S.r.l., avente sede legale in Nave (BS), in via Brescia n.155/H, C.F. 038409290981, esercente attività di operatore di rete in ambito locale con titolo rilasciato dal MISE (prot. n. 0105480 del 31 maggio 2021) per l’Area tecnica n. 10 (Umbria, rete di II liv. province di Perugia e Terni);
2. al termine dell’operazione in esame, che è stata attuata in data 13 dicembre 2023 (atto redatto dal dott. A.M.C., notaio in Bergamo, Rep. n. 50.523, Racc. n. 20.158), la società Isolina S.r.l., acquisisce la maggioranza delle quote (95%) della società SBT S.r.l. e l’esercizio della determina di assegnazione del diritto d’uso delle frequenze relative al CH 21 nelle province di Perugia e Terni, per l’Area tecnica n. 10 (Umbria), rete di II Livello n. 1;
3. la società acquirente, Isolina s.r.l., dalla documentazione acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere società di capitale con soci di cittadinanza italiana, non iscritta al R.O.C. in quanto società non operante nell’ambito interessato;
4. la società oggetto di trasferimento, SBT s.r.l., dalla documentazione acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere società di capitale con soci di cittadinanza italiana, iscritta al R.O.C. al n. 32833, non avente partecipazioni in altre società attive nel Sistema Integrato delle Comunicazioni ed operante come fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale per l’Area tecnica n. 10 (regione Umbria) con provvedimento MISE-DGSCERP del 31 maggio 2021 (prot. n. 0105480);
5. a corredo dell’istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Sergio Gervasoni, in qualità di legale rappresentante della società Isolina s.r.l., ha unito una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in base alla quale ha dichiarato che:

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver riportato condanne a pene detentive superiori a sei mesi per delitto non colposo, di non essere stato sottoposto alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale e che a mio carico non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- “non risultano restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici”;
- “il trasferimento non costituisce operazione di concentrazione o intesa da comunicare all'Autorità ai sensi dell'Art.4 dell'Allegato A della Delibera n.265/22/CONS di cui all'Art.51 co.3 del Testo Unico”;

UDITA la relazione del commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà della società SBT S.r.l mediante l'acquisizione della maggioranza delle quote (95% delle stesse) da parte della società Isolina S.r.l..
2. La presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy – *Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*, per quanto di competenza, e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba